

QUESITI

In relazione al Bando di procedura aperta per l'appalto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Centro Grandi Ustionati dello S.O. Villa Scassi di Genova e agli atti di gara connessi

1. La nostra Impresa è in possesso di Attestazione SOA Categoria OG1- V Classifica e Categoria OG11 - Cl. II . Possiamo partecipare singolarmente coprendo con la Categoria prevalente l'intero importo dell'appalto, coprendo per il 70% la Categoria scorporabile OG11 e subappaltando il restante 30% ad impresa qualificata?
2. È ammessa la partecipazione di un raggruppamento così costituito:
 - Impresa capogruppo in possesso delle Categorie: OG1 – Class. II – OG11 - Class. III
 - Impresa mandante in possesso della Categoria: OG1 – Class. III bis
3. Essendo in possesso della sola Categoria OG1 - Classifica III bis, la scrivente impresa chiede in merito alla Categoria OG 11 - Classifica III se i lavori possono essere subappaltati interamente senza costituire un ATI ad imprese in possesso di tali requisiti.
4. Disponiamo della Categoria OG11 - Class. II. Subappaltando il 30% ed usufruendo dell'incremento del quinto, possiamo partecipare alla gara con la succitata II?
5. L'importo relativo alla sanzione pecuniaria di € 1.750,00 di cui all'art. 38 comma 2 bis è da sommare all'importo da garantire oppure tale sanzione è già compresa nell'importo pari al 2% da garantire?
6. Un'impresa può partecipare alla gara anche se non è in possesso della Cat. OG11, coprendo l'intero importo con la Cat. OG1 posseduta in Classifica IV bis e subappaltando al 100 % i lavori della Cat. OG11?
7. Siamo in possesso della Categoria OG1 in Classe IV e della Cat. OG11 in Classe II. Possiamo partecipare da soli alla gara di cui in oggetto o dobbiamo partecipare in ATI orizzontale con un'altra impresa avente OG11 - Classe I?
8. Siamo un'impresa edile con SOA OG1 - Classifica IV bis. Possiamo partecipare in ATI con due ditte entrambe con SOA OG11 - Classifica II di cui una non certificata?
9. Il ritiro delle liste è contestuale con il sopralluogo oppure sono scaricabili dal sito?
10. Abbiamo già eseguito il sopralluogo obbligatorio pensando di poter partecipare come impresa singola. Successivamente ci siamo resi conto della rettifica pubblicata ove chiarite che la Categoria OG11 è subappaltabile per il massimo del 30%. Visto e considerato che la scrivente impresa dovrà necessariamente partecipare alla presente gara in raggruppamento temporaneo, si chiede se questo può pregiudicare la nostra ammissione, considerato che in sede di sopralluogo non avevamo la delega dell'impresa mandante;
11. Nella dichiarazione di sopralluogo occorre indicare anche la ragione sociale della ditta con cui facciamo l'ATI?
12. La scrivente possiede la Categoria OG1 - Classifica V e la mandante con la quale intendiamo fare raggruppamento possiede la OG11 - Classifica II, possiamo partecipare nel seguente modo?
 - Mandataria per la Categoria OG1 al 100%
 - Mandante per la Categoria OG11, che con l'incremento di 1/5 (art. 61 comma 2 DPR 207/2010) copre fino a € 619.200,00 e dichiarerà di subappaltare il 30% delle opere, quota parte non coperta dalla Classifica della mandante, dato che tale quota si sommerà all'importo della OG1 al solo fine di coprire la gara per la qualificazione.
12. Chiediamo se con questi requisiti possiamo partecipare alla gara in oggetto in A.T.I.:
 - Capogruppo: OG1 - Cl. V - OG11 - Cl. I + incremento 309.600,00
 - Mandante: OG11 - Cl. I € 258.000 (a coprire il 70% della Categoria a base d'appalto [€ 546.395,40] con obbligo di subappalto del restante 30%).
13. Si chiedono chiarimenti in merito alla scelta della Categoria prevalente individuata con l'acronimo OG1 (relativa agli edifici civili e industriali) in quanto, considerato che l'immobile oggetto dell'intervento è sottoposto alla tutela del D.Lgs n. 42/2004. Per l'esecuzione dei lavori occorre invece possedere la qualificazione per la Categoria contrassegnata dall'acronimo OG2 (riguardante il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali). Gli artt. combinati 198 comma 1 e 201 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici prevedono che per lavori su immobili sottoposti a tutela sia sempre necessaria la qualificazione nella Categoria OG2, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo. Il possesso in tale Categoria è necessario quindi non solo nel caso in cui sui beni vincolati si vadano ad eseguire lavorazioni particolarmente specifiche o complesse, ma a prescindere dal tipo di intervento da praticare, in quanto è proprio la particolarità dell'immobile sul quale si va ad intervenire a richiedere la speciale qualificazione dell'esecutore.
14. All'interno della cartella documenti tecnici 4 sono contenuti gli schemi unifilari dei quadri elettrici tavola E-DE509D schemi unifilari quadri elettrici . Aprendo questo file PDF trovo lo schema unifilare del quadro QEG1 ripetuto tre volte, del tutto identiche una all'altra, di cui una però incompleta. Trattasi di errore di copiatura? Oppure c'è un motivo diverso? Inoltre non trovo lo schema elettrico unifilare del quadro reparto degenze intensive che trovo elencato nel computo metrico estimativo alla voce 407/353 e nella tavola E06-506D contenuta nella cartella documentazione tecnica parte 4.

RISPOSTE

- a) **In riscontro ai Quesiti nn° 1., 2., 4., 7., 8., 11. e 12** si conferma che per le Imprese che intendano partecipare alla gara come indicato nel **Bando** e nel **Disciplinare rettificati** vige l'**obbligatorietà della qualificazione** nelle Categorie **OG 1e OG11** per i seguenti importi, compresi oneri per sicurezza e manodopera ed esclusi oneri fiscali:
1. **Opere edili** (Cat. **OG1 – Cl. III**) – **Cat. prevalente**, subappaltabile al 30%: **€ 968.710,17 (55,38%)**
 2. **Impianti tecnologici** (Cat. **OG11 – Cl. III**) – **Cat. scorporabile**, subappaltabile al 30%: **€ 780.564,86 (44,62%)**
- Non si possono anticipare in questa sede giudizi su casi specifici che saranno di pertinenza della Commissione chiamata a valutare l'ammissibilità delle istanze di partecipazione da parte degli Operatori Economici nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento agli artt. 61, 92, 107, 108 e 109 del DPR 207/2010.
- b) **In riscontro ai Quesiti nn° 3. e 6.,** si fa pertanto rinvio al punto 1. della **Rettifica** pubblicata sul sito Internet aziendale, in esecuzione della **Determinazione n° 1076 del 18/06/2015** di questa ASL, al seguente indirizzo: <http://www.asl3.liguria.it/bandi-digara-e-concorsi>, nella parte che per comodità di lettura qui di seguito si riporta: "Nel **Bando** pubblicato per estratto sulla G.U. V Serie Speciale n° 60 del 25/05/2015 al punto 1 del quarto capoverso la **Cat. OG 11 – Cl. III** è stata erroneamente indicata come **subappaltabile** al 100%, mentre la percentuale corretta è il 30%. Fermo e invariato il resto. Conforme avviso di rettifica è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n° 69 del 15/06/2015. Il presente chiarimento vale altresì quale rettifica di **ogni altro riferimento** alla subappaltabilità della citata Categoria OG 11 contenuto sia nel **Bando** sia nel **Disciplinare** che ne fa parte integrante e sostanziale, sia negli **altri atti di gara** approvati con **deliberazione n° 321 del 12/05/2015**. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 163/2006, infatti, qualora in un appalto siano presenti oltre alla categoria prevalente anche una o più categorie super-specializzate, vale a dire strutture, impianti e opere speciali (**SIOS**) di valore **superiore al 15%** dell'importo totale dei lavori (qual è, nel caso in questione, la **Cat. OG11** ai sensi dell'art. 107 del DPR n° 207/2010 come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/04/ 2014), ciascuna di queste categorie **non può essere subappaltata in misura superiore al 30% del proprio valore**. Ne consegue che gli operatori economici che desiderino partecipare alla gara, ma non siano in grado di realizzare le lavorazioni di cui alla **Cat. OG11** (in quanto **non in possesso** della correlata attestazione SOA) dovranno necessariamente costituire un'ATI di tipo verticale.
- c) In riscontro al **Quesito n° 5.** si rileva che la sanzione pecuniaria di € 1.750,00 di cui all'art. 38 comma 2 bis è da corrispondere solo in caso di accertata violazione della norma ed è comunque garantita dalla cauzione provvisoria.
- d) In riscontro al **Quesito n° 9.** si fa presente che la questione sollevata è stata parimenti oggetto del punto 3. della **Rettifica** di cui alla precedente lettera a), alla quale si fa rinvio. Per comodità di lettura si riporta di seguito la parte che interessa ai fini della risposta:
"Il **Disciplinare** approvato quale allegato H) facente parte integrante del provvedimento sopra richiamato viene altresì rettificato nella terza pagina, alla Sezione "4.2. Sopralluogo e presa visione della documentazione di gara" **eliminando** l'inciso iniziale "Il ritiro della **lista delle lavorazioni** e forniture previste per l'esecuzione dei lavori nonché", onde evitare fraintendimenti, non trattandosi di gara con offerta a prezzi unitari ed essendo **obbligatori** solo la **presa visione dei documenti di gara e il sopralluogo**". I documenti tecnici e di gara enti possono essere peraltro scaricati dal sito Internet aziendale. Della loro presa visione e della loro conoscenza il concorrente, singolo o associato, dovrà peraltro dare conto nelle apposite dichiarazioni di cui alla **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** secondo il modello allegato sub 1) al Bando.
- e) **In riscontro ai Quesiti nn° 10. e 11.,** la delega in questione non è necessaria, in quanto non prevista dal p.to 4.2. del **Disciplinare** (quantunque menzionata nel modello di verbale di avvenuto sopralluogo).
- f) **In riscontro al Quesito n° 13.,** si rappresenta che il progetto in questione, approvato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, contempla solo interventi interni in assoluto non riconducibili alla Categoria OG2. In particolare esso non comporta interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate, né altri interventi tali da pregiudicare, anche minimamente, la conservazione e protezione di beni tutelati in considerazione delle loro caratteristiche oggettive secondo la definizione di cui all'art. 198 c. 1 del D.Lgs. 163/2006. Le lavorazioni da eseguirsi sono esclusivamente riconducibili alle Categoria OG1 e OG11. La Categoria OG2 non assume alcuna incidenza percentuale nell'ambito dell'appalto.
- g) **In riscontro al Quesito n° 14,** si comunica che il file errato è stato sostituito con quello corretto sul sito Internet aziendale, al seguente indirizzo: <http://www.asl3.liguria.it/bandi-digara-e-concorsi>.

Genova, 10/07/2015

Il Direttore del Dipartimento delle Infrastrutture
e della S.C. Gestione Tecnica Centro Levante
(Ing. Riccardo REBAGLIATI)

